



M. 187/016 VG

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice

in relazione alla proposta di accordo di composizione della crisi depositata da
, anche per la

rilevato che la proposta ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli ad opera dei creditori aventi diritto al voto

rilevato che nessuna opposizione è stata presentata all'omologazione

rilevato che il professionista delegato da questo ufficio, Rag. Norma D'Ambrosio, ha espresso una valutazione di piena attendibilità dei dati posti a base della proposta di accordo ed ha espresso una favorevole valutazione sulla sua attuabilità

ritenuto che la proposta, come formulata, appare idonea ad assicurare il pagamento dei creditori in misura adeguata e tale da garantirne un trattamento paritario nel rispetto dei privilegi e delle prelazioni previste dalla legge

rilevato inoltre che:

- L'INAIL, nonostante il voto contrario, deve essere considerato tuttora creditore privilegiato (e non chirografario come dichiarato dal professionista delegato all'udienza del 14.4.2017), in quanto la sua soddisfazione non integrale legittimava comunque tale ente ad esprimere il proprio voto (che ovviamente deve essere considerato voto negativo, ai fini del calcolo della maggioranza, solo in relazione alla parte di credito non soddisfatta)
- La società Baratti & Milano, in base alla nota del professionista delegato in data 3.5.2017, non deve più essere considerata tra i creditori degli istanti
- Nessun privilegio spetta alla _____ o ai suoi legali (Avv. Nuzzo e Di Michelangelo), in quanto il privilegio ex art. 2751/bis n. 2 c.c. è relativo solo ai rapporti tra il professionista ed il proprio cliente, e non ai rapporti tra il primo e la controparte processuale
- Le osservazioni della BNL non hanno alcun pregio, e comunque non possono qualificarsi come opposizione all'omologazione; in particolare, è del tutto errata la tesi di tale creditore secondo la quale la società _____ è soggetto "*palesamente fallibile*": la fallibilità infatti sussiste solo in presenza dei requisiti dimensionali sanciti dall'art. 1 LF, e non per il solo fatto di essere una società; ancor meno fondata è la questione relativa al prestito personale CP _____ 04, la cui considerazione secondo la quale il relativo importo è stato imputato ai debitori *pro quota* anziché per l'intero (e ciò determinerebbe addirittura, secondo l'esponente, l'inammissibilità della proposta) dimostra una palese non comprensione

dell'istituto di cui trattasi: è ovvio che i debitori sono responsabili solidali (e quindi per l'intero) nei rapporti con il creditore, ma nel caso di specie indicare l'intera somma mutuata per ciascuno dei due debitori avrebbe determinato una profonda alterazione (a danno degli altri creditori) delle percentuali di soddisfazione della massa, in quanto, ponendo l'intera somma mutuata a carico di ciascun debitore, la percentuale di soddisfazione della stessa sarebbe raddoppiata (dovendo ciascun credito essere soddisfatto nella medesima misura), con conseguente danno per gli altri creditori. Le osservazioni della BNL (creditore che oltretutto, secondo le previsioni del piano, sarà integralmente soddisfatta per i mutui in essere) appaiono quindi del tutto prive di fondamento logico e giuridico

P.Q.M.

Omologa l'accordo di composizione della crisi proposto da



Dispone che i debitori provvedano ai pagamenti indicati nella proposta di accordo nei tempi e nei termini in esso specificati.

Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito di questo Tribunale e sul registro delle imprese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al debitore ed al professionista delegato

Lanciano, 16.5.2017


**Il Giudice
Massimo Canosa**

TRIBUNALE DI LANCIANO
V. D.  in Cancelleria
del 16/5/2017
IL CANCELLIERE

DIRETTORE AUSILIARIO
Pietro Vizzaro